

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

62/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Legge Finanziaria per il 2010 – Voto finale previsto per il 22 dicembre 2009	2
Termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 – Possibile slittamento al 30 aprile 2010	2
Patto di Stabilità: firmato il Decreto relativo alla premiabilità per gli enti virtuosi ai sensi del comma 23 art. 77bis del DL. 112/2008	2
Agenzia del Territorio: elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto	3
Servizio di distribuzione del gas naturale – Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza – Bollettino AGC n. 47 del 14 dicembre 2009	3
Versamento acconto IVA proroga al 28 dicembre	4
Determinazione del saggio degli interessi legali per il 2010 – Decreto del 04/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze	5
Riforma dei servizi pubblici locali art. 23-bis del decreto legge 112 del 2008 – Approvato il regolamento attuativo	5

Legge Finanziaria per il 2010 – Voto finale previsto per il 22 dicembre 2009

La Camera ha approvato in data 17 dicembre la Legge Finanziaria per il 2010 che ora torna al Senato per la terza lettura.

Il voto finale del Senato è previsto per martedì 22 dicembre, per consentire alle leggi di bilancio di entrare in vigore il primo gennaio 2010.

Termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 – Possibile slittamento al 30 aprile 2010

La Conferenza Stato - Città - Autonomie locali ha espresso parere favorevole alla proposta di slittamento al 30 aprile 2010 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010.

Si attende la firma del decreto di proroga da parte del Ministro dell'Interno.

Patto di Stabilità: firmato il Decreto relativo alla premiabilità per gli enti virtuosi ai sensi del comma 23 art. 77bis del DL. 112/2008

L'art. 77 bis, comma 23 del D.L. 112 prevede che qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo *del saldo finanziario in termini di competenza mista*, un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato.

La premialità di cui al comma 23 dell'art. 77 è riferita agli enti che, oltre ad avere rispettato il Patto di Stabilità per il 2008, rispettano determinati parametri di virtuosità delle entrate proprie correnti e della rigidità della spesa corrente.

In data 17 dicembre, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno hanno sottoscritto il decreto che attribuirà agli Enti virtuosi gli importi delle premialità che potranno concorrere a contenere il saldo programmatico 2009.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Agenzia del Territorio: elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto

Dal Sito dell'Agenzia del Territorio:

" In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al Catasto. Nell'elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al Catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaterritorio.gov.it/>.

Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in Catasto, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti."

Servizio di distribuzione del gas naturale – Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza – Bollettino AGC n. 47 del 14 dicembre 2009

L'Autorità Garante per la Concorrenza ha espresso un parere relativo all'individuazione del periodo transitorio per le concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale originariamente affidate senza l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, ricostruendo il quadro normativo in materia che riportiamo di seguito:

"Come già evidenziato in precedenti interventi, il ricorso a procedure di gara per l'individuazione dei concessionari di servizi è strettamente collegato alla realizzazione dei principi a tutela della concorrenza e una fase transitoria, che consenta di rinviare l'esperimento di procedure pubbliche per un periodo eccessivamente lungo, non contribuisce alla piena realizzazione del processo di liberalizzazione del servizio.

Le normative che si sono susseguite hanno favorito interpretazioni tendenti a privilegiare gli attuali concessionari, posticipando più volte il termine del periodo transitorio che mantiene in vigore le concessioni originariamente affidate senza gara, creando notevoli incertezze in capo agli enti locali e ai titolari delle concessioni in essere.

Poiché nell'ultima modifica dell'art. 46 bis del Decreto legge n. 159/2007, convertito nella legge 29-11-2007 n. 222, intervenuta con la legge finanziaria 2008, recependo alcuni rilievi formulati una segnalazione dell'Autorità, è stata eliminata l'ennesima proroga di due anni al periodo transitorio presente nella prima versione della norma, si deve ritenere che continuino ad applicarsi le norme sulla durata residua delle concessioni contenute nel D.Lgs 164/2000 (c.d. decreto Letta) e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto, premettendo che esula dai compiti di questa istituzione entrare nel merito di casi specifici sui quali è chiamata ad esprimersi la giurisprudenza amministrativa, la ricostruzione svolta dall'Autorità conduce a ritenere che, secondo la normativa attualmente vigente, relativamente alla distribuzione del gas naturale, le concessioni affidate originariamente senza gara scadano, così come previsto dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), al 31 dicembre 2007 ovvero al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi almeno una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, con la possibilità eventualmente di un altro anno di proroga per motivi di interesse pubblico. Di conseguenza, con le cautele rese necessarie dal fatto che il quadro normativo risulta di non agevole lettura e che mancano consolidati orientamenti giurisprudenziali e applicativi cui far riferimento, allo stato l'Autorità riterrebbe preferibile l'opzione eseguita secondo la quale le concessioni di distribuzione del gas in essere verrebbero a scadenza non oltre il 31 dicembre 2010.

Tali considerazioni, fondate sulla perdurante vigenza delle norme sul periodo transitorio per gli affidamenti dei servizi di distribuzione del gas naturale previste dal decreto Letta e successive modificazioni, restano ferme anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia*" che, all'art. 30, comma 26, ha modificato il comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, facendo esplicitamente salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale.

Poiché, infatti, la distribuzione del gas naturale è stata esplicitamente esclusa dall'applicazione dell'art. 23 bis della legge n. 133/2008, restano in vigore le norme relative al periodo transitorio già contenute nella normativa di settore e non si applicano le previsioni sui regimi transitori degli affidamenti dei servizi pubblici locali di cui all'art. 15, comma 8, del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135.

Versamento acconto IVA proroga al 28 dicembre

L'Agenzia delle entrate comunica che il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l'acconto IVA dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno.

Per l'anno 2009, poiché il termine del 27 dicembre cade di domenica, la scadenza è prorogata al 28 dicembre.

Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti mensili e quelli trimestrali sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina Iva.

Vi rientrano anche gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva.

Determinazione del saggio degli interessi legali per il 2010 – Decreto del 04/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2009 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4/12/2009 modificativo del saggio di interesse legale.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2010.

Riforma dei servizi pubblici locali art. 23-bis del decreto legge 112 del 2008 – Approvato il regolamento attuativo

Su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 dicembre 2009 il regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Il regolamento si applicherà ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, cioè tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.

Sono esclusi i seguenti servizi:

- a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
- c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Il regolamento, tra l'altro, prevede che gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto legge 112 del 2008, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro, o a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata (al servizio) sia superiore a 50.000 unità.

Bergamo, 21 dicembre 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord